

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) PAGNI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) CORRADI         | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) DI NELLA        | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 31/03/2026

### FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- In data 08/08/2025 ha ricevuto, sul suo telefono cellulare, un sms dell'operatore N\* che l'avvisava di un bonifico in attesa, indicando un numero di telefono mobile da contattare per il disconoscimento.
- Ha telefonato al numero indicato nel messaggio parlando con sedicenti operatori antifrode, che gli hanno riferito di accedere all'home banking e di riferire l'ammontare del denaro, al fine di verificare che non vi fossero ammanchi.
- I suoi interlocutori le hanno poi riferito che sarebbe stata chiamata da un ispettore della Polizia postale, il quale le ha dapprima inviato un messaggio su app da un contatto che aveva il logo e la scritta della Polizia di stato.

- Ha poi ricevuto una telefonata dal falso ispettore, il quale le ha riferito di recarsi al più presto in filiale e di seguire le sue indicazioni.
- Recatosi in una sede dell'intermediario, il suo interlocutore le ha riferito di non dire nulla all'operatore dello sportello in quanto vi era un'indagine in corso su alcuni dipendenti e di eseguire un bonifico urgente, inserendo il proprio nominativo come beneficiario all'IBAN "di sicurezza della polizia", al fine di salvaguardare il proprio conto corrente.
- Il falso ispettore le ha detto che, al termine dell'operazione, il denaro le sarebbe poi stato riaccreditato.
- Ha così eseguito un bonifico di € 18.200,00 e ha inviato la relativa ricevuta al numero del sedicente ispettore.
- Su indicazione del falso ispettore, si è poi recata in Questura, dove ha compreso di essere rimasta vittima di una truffa.
- Nonostante l'importo elevato del bonifico e la sua natura extra SEPA – deducibile dall'importo delle commissioni di € 14,40 –, l'operatore di sportello non ha posto alcuna domanda in merito alle ragioni dello stesso, né si è insospettito.
- Parte ricorrente chiede il rimborso di € 18.200,00 in quanto l'intermediario non ha adempiuto gli obblighi di tutela.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione e allegazioni: il modulo di ricorso non reca infatti alcuna descrizione dell'oggetto della controversia, limitandosi a fare riferimento a un allegato, privo di sottoscrizione.
- La ricorrente ha personalmente eseguito il bonifico, seguendo le indicazioni fornite dal truffatore, con conseguente inapplicabilità del regime di responsabilità di cui al D.Lgs. n. 11/2010.
- La ricorrente non ha chiesto chiarimenti all'operatore dello sportello, al quale ha riferito informazioni non veritiere, e non ha in alcun modo verificato l'identità dei truffatori.
- Inoltre, la ricorrente ha prestato fede al contenuto di un SMS civetta dal contenuto inverosimile, nell'ambito di una truffa che deve considerarsi oggi giorno nota.
- Il bonifico per cui è ricorso è stato eseguito a favore di un IBAN italiano e non estero, come asserisce parte ricorrente: la commissione di € 14,40 è stata applicata in quanto il bonifico è stato eseguito con modalità urgente.
- Alla data dell'operazione, l'obbligo di verifica della corrispondenza tra le coordinate bancarie e il beneficiario competeva unicamente al disponente.
- Promuove una campagna di sensibilizzazione della propria clientela sul fenomeno delle frodi.
- Ha tempestivamente inviato il recall del bonifico all'istituto destinatario che, tuttavia, ha riscontrato negativamente la richiesta riferendo che le somme sono state assoggettate a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
- Ha in più occasioni invitato la ricorrente, da ultimo, in sede di riscontro al reclamo, a intraprendere l'iter funzionale a entrare in possesso della somma sequestrata.
- L'intermediario chiede:

- in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di motivazione e/o allegazione e per non essersi prodotto alcun definitivo spossessamento della parte ricorrente;
- in via principale, il rigetto del ricorso in fatto e in diritto;
- in via subordinata, riconoscere il concorso di colpa della ricorrente nella causazione del danno e determinare la minore somma dovuta alla stessa.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- Le motivazioni del ricorso, contenute nell'allegato al modulo di ricorso, sono comunque giunte a conoscenza dell'intermediario, quindi hanno raggiunto il loro scopo.
- La commissione di € 14,40 poteva essere ricondotta a un bonifico extra SEPA dal momento che la natura di bonifico "urgente" non era indicata nella contabile.

In sede di controrepliche l'intermediario si riporta a quanto già rilevato in sede di controdeduzioni.

### **DIRITTO**

Nella presente vicenda parte ricorrente è rimasta vittima di una frode perpetrata con degli sms civetta e delle telefonate, che l'hanno indotta a disporre personalmente dallo sportello di una filiale un bonifico di € 18.200,00, di cui chiede la restituzione in quanto la controparte non ha adempiuto ai propri obblighi di tutela.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di motivazioni e allegazioni da parte della ricorrente, la quale non avrebbe correttamente compilato la parte del modulo di ricorso relativa all'oggetto della controversia, limitandosi a rinviare ad un documento allegato al ricorso, privo di sottoscrizione della parte ricorrente e trasmesso in formato editabile. Inoltre, l'attrice avrebbe ricostruito la dinamica della truffa in maniera sommaria, anche in considerazione dell'assenza di un adeguato supporto documentale a sostegno di quanto affermato.

L'eccezione non coglie nel segno e non può pertanto essere accolta. Nel modulo di ricorso l'attrice rinvia a un allegato ai fini della descrizione dell'oggetto della controversia, che è in formato editabile e privo della sottoscrizione della parte ricorrente. Questa produce altresì dei documenti in allegato al ricorso, in particolare il verbale della denuncia all'autorità competente e il reclamo inviato all'intermediario, nonché la copia del bonifico disconosciuto.

Pertanto, il Collegio ritiene che la lettura congiunta del ricorso e dei suoi allegati consenta di individuare l'oggetto del ricorso e le motivazioni della domanda all'ABF nonché di individuare compiutamente l'operazione di cui la ricorrente chiede il rimborso. In particolare, nel giudizio ABF è generalmente ammesso che la parte ricorrente, nella compilazione del modulo di ricorso, possa rinviare ad allegati al fine di esporre l'oggetto e/o le richieste; tali allegati non richiedono obbligatoriamente la sottoscrizione della parte ricorrente. A tal riguardo, si segnala infatti che la riconducibilità del ricorso all'istante si considera assicurata dalla presenza della procura conferita al rappresentante volontario e del documento di identità della prima, entrambi allegati al ricorso (cfr. Collegio di Milano, n. 1625/2025; Collegio di Bologna, n. 4205/2025).

Ancora in via preliminare, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per non essersi prodotto alcun definitivo spossessamento della parte ricorrente. L'intermediario afferma che il saldo disponibile sul conto corrente del beneficiario è stato "bloccato" a seguito di sequestro giudiziario. In particolare, rappresenta che, dopo il tempestivo invio del recall alla banca del beneficiario, quest'ultima ha riferito che le somme corrispondenti al bonifico sono state assoggettate a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Pertanto, sostiene l'intermediario, non si è verificato alcun effettivo spossessamento in capo alla ricorrente e l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare una duplicazione dei rimborsi a favore della stessa, cui conseguirebbe un ingiustificato arricchimento. L'intermediario precisa che in più occasioni ha invitato parte istante (da ultimo, in sede di riscontro al reclamo) a intraprendere l'iter funzionale a entrare in possesso della somma oggetto di bonifico. Produce al riguardo le seguenti evidenze: inserimento del recall, rifiuto del recall e motivazioni dello stesso da parte della banca del beneficiario, risposta al reclamo in cui, tra l'altro, l'intermediario ha informato la ricorrente del sequestro e l'ha invitata a recuperare la somma presentando le relative richieste all'autorità giudiziaria. L'eccezione coglie nel segno e va pertanto accolta.

Dalle evidenze in atti risulta che nell'e-mail datata 14/08/2025 il PSP del beneficiario dichiara che il recall è stato rifiutato "perché è sopraggiunto il decreto di sequestro". Vero è che nessuna delle parti produce evidenza del sequestro in parola e che vi è allo stato solo la denuncia sporta dalla ricorrente alla competente autorità. Tuttavia, il blocco dei fondi presso il beneficiario della disposizione rende ragionevolmente probabile la definizione positiva della vicenda a favore della ricorrente, con ampie garanzie di accertamento dei fatti per i protagonisti della stessa. Così che, sebbene non si sia allo stato costituita la litispendenza, il blocco dei fondi presso il beneficiario induce a dichiarare il ricorso inammissibile per probabile sequestro dei predetti ad opera della magistratura ordinaria. In effetti, dato che le somme bloccate possono essere restituite all'avente diritto, ossia alla parte ricorrente, si costituisce un potenziale conflitto con la richiesta di restituzione domandata oggi al convenuto, configurandosi un rischio di duplicazione della restituzione.

Posto che il sequestro ha escluso il definitivo spossessamento della ricorrente, si configura nella presente vicenda una carenza di interesse al ricorso in capo all'attrice che porta il Collegio a dichiararlo inammissibile.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

**IL PRESIDENTE**